

Qual'è allora il fondamento di questa lesione?

C'è la teoria dell'*ordine pubblico*: c'è la teoria della *regola morale o dei buoni costumi*.

L'ultimo scrittore che più profondamente degli altri ha investito questo argomento, il Ripert, così formula la sua concezione: « Io non posso ammettere, dice, che la volontà più potente detti validamente all'altra i termini della convenzione. I tribunali hanno il diritto di dichiarare contraria all'ordine pubblico una dichiarazione firmata in siffatte condizioni. Essi applicheranno l'art. 6 del codice civile (1), e arbitreranno essi stessi il prezzo del servizio reso » (2). E ancora: « La solidarietà, che esiste tra le due navi, non permette di mantenere un contratto che violerebbe i doveri esistenti tra le navi. Un contratto lesionario sarebbe contrario all'ordine pubblico » (3).

La teoria dei buoni costumi, allargata a comprendere sempre più vasta materia di rapporti sociali, potrebbe anche spiegare l'equità, che va applicata nella modifica del contratto di assistenza.

Non si tratta della sola equivalenza economica delle prestazioni, ma di quella proporzione della nota definizione dantesca del diritto che *servata servat e corrupta corrumpit societatem*. Dove l'atto appare, come dice il diritto inglese,

---

vaux préparatoires révèlent l'idée d'un *dolus re ipsa* se sont là des indices de l'explication donnée per la législateur de l'idée de lésion, mais rien de plus ». DEMOGUE, I, 400.

(1) corrispondente art. 12 Disposizioni preliminari del cod. it.: « le private disposizioni e convenzioni non potranno derogare alle leggi proibitive del regno... riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico e il buon costume ».

(2) *Revue crit.* 1907 p. 193, 197 cf. CAUWES p. 73, 74 cit. da BRETON I. c. p. 190 n.

(3) RIPERT III, n. 2169.